

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2439

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI FORTUNATO, MANCINI VINCENZO, BORRA,  
PEZZATI, BECCIU, MAZZOLA, BOFFARDI INES, PISICCHIO,  
PREARO, FIORET**

*Presentata il 25 ottobre 1973*

**Modificazioni e integrazioni delle leggi 30 aprile 1969, n. 153, e 11 agosto 1972, n. 485. Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 11 agosto 1972, n. 485, contenente la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 sui miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali, non ha risolto tutti i problemi inerenti alla realizzazione di una organica sistemazione del nostro ordinamento previdenziale tant'è che vennero promossi studi e ricerche ed avviati colloqui con le parti interessate a tale problema.

D'altra parte è pure venuto il momento di dare una sistemazione organica ed uniforme al nostro complesso ordinamento previdenziale, ripartito com'è in fondi e casse settoriali e cioè universalizzando alcuni principi generali già sanciti nella più recente normativa previdenziale ed in particolare nella legge n. 153 del 30 aprile 1969.

Riprendendo quindi la materia, a nostra volta ci richiamiamo alla proposta di legge n. 183 per quelle parti che non sono state assunte nella citata legge n. 485 e per altri aspetti che sono andati emergendo e sui quali ci permettiamo richiamare la vostra attenzione, mentre per l'applicazione

a tutti gli assicurati di quelli che si possono considerare i principi generali del nostro diritto previdenziale vengono richiamati in particolare quelli della legge 30 aprile 1969, n. 153: così per la definizione di retribuzione pensionabile, per l'accreditamento dei contributi figurativi, per l'equiparazione delle maggiorazioni per carichi di famiglia al regime degli assegni familiari, per la disciplina dell'invalidità, per la valutazione dei periodi di servizio militare ed equiparato, eccetera.

I. — Pensioni minime, pensione sociale. — Le contingenze che purtroppo sono andate maturando nel biennio rendono indispensabile provvedere ad un sensibile miglioramento del trattamento minimo della garanzia pensionistica: la legge n. 485 ne aveva elevato l'importo a lire 30.000 mensili per i titolari di età inferiore ai 65 anni e a lire 32.000 per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età: sembra opportuno elevare ed unificare i due importi in 40.000 lire mensili.

Per i lavoratori autonomi, ferme le attuali condizioni di pensionabilità, l'importo di pensione va invece elevato a lire 30.000 ed a lire

25.000 quello della pensione sociale per gli ultrasessantacinquenni sprovvisti di altri mezzi di sussistenza.

II. — Pensioni facoltative. — Abbiamo inoltre ritenuto opportuno prevedere una equa rivalutazione delle pensioni « facoltative » nel caso in cui l'assicurato non fruisca di altro trattamento di pensione: bisogna tener presente al riguardo che questi assicurati volontari, che sono generalmente i pionieri della stessa assicurazione obbligatoria, non hanno potuto fruire di revisione migliorativa alcuna dall'entrata in vigore della legge n. 218 del 1952. La proposta che vi presentiamo assicura loro la garanzia minima qualora non fruisca di altro trattamento pensionistico.

III. — Pensioni superiori ai minimi liquidate prima del 1° maggio 1968. — Come noto, le pensioni superiori ai minimi e liquidate anteriormente al 1° maggio 1968 sono computate secondo il criterio vigente al tempo della liquidazione e cioè sulla base dei contributi versati in relazione alle marche assicurative accreditate al singolo lavoratore. Questo criterio è chiaramente in contrasto col principio sancito dalla legge del 21 luglio 1965, n. 903 che, all'articolo 39, aveva stabilito il principio programmatico per l'avviamento alla riforma della previdenza sociale demandando al Governo il compito di « migliorare gradualmente l'attuale rapporto fra salari, anzianità di lavoro, livelli di retribuzione, in modo da assicurare al compimento di 40 anni di contribuzione una pensione collegata all'80 per cento della retribuzione media terminale ». Difatti con le successive leggi del 1968 e del 1969, si è seguito l'indirizzo programmatico indicato, sancendo il principio del collegamento all'80 per cento della retribuzione terminale per 40 anni di contribuzione e fissando la decorrenza al 1° gennaio 1975. Però, pur rispettando la gradualità, nella gradualità non è stato rispettato il giusto criterio di proporzionalità: i vecchi lavoratori pensionati prima del 1° maggio 1968 non hanno fruito del principio dell'agganciamento della pensione alla retribuzione terminale ed il loro trattamento — basato sul monte dei valori retributivi parametrati (con scarsa equità) a marche assicurative — è fortemente influenzato dalle posizioni retributive ed assicurative del periodo iniziale della carriera lavorativa e si capisce che, mentre il lavoratore di oggi liquida la pensione sulla posizione retributiva massima raggiunta, il vecchio pensionato ha dovuto subire la liquidazione su valori solo approssimativamente

medi di tutto il ciclo lavorativo. A titolo di esempio si consideri il contributo figurativo del periodo militare, valutato allora in una marca da 6 lire settimanali e valutato oggi nel valore integrale della retribuzione corrente al momento della liquidazione.

Il fatto è che mentre oggi si considera la pensione come la proiezione nella quiescenza della posizione economico-sociale raggiunta dal lavoratore nella vita attiva, per i vecchi pensionati questo beneficio non è stato concesso.

È ben vero che con la legge n. 485 il Parlamento ha concesso un sensibile miglioramento alle vecchie pensioni, ma è ben chiaro che esso non integra le posizioni disparate che è doveroso perequare. E a questo ci richiama anche la recente sentenza della Corte costituzionale che, mentre riconosce la validità delle scelte politiche fatte in materia dal legislatore, e quindi ne riversa sul Parlamento la responsabilità, dichiara di non poter assolutamente affermare che le norme vigenti in materia pensionistica garantiscano appieno il conseguimento degli scopi voluti dalla Costituzione (secondo comma dell'articolo 38) ed anzi esprime l'auspicio che l'attuale sistema, col reperimento dei mezzi finanziari occorrenti e la più equilibrata destinazione degli stessi, venga ulteriormente potenziato. E poiché la Corte ha menzionato la legge n. 485, il suo richiamo invoca provvedimenti futuri nel punto che formava oggetto del reclamo di cui alla sentenza.

Volendo dunque seguire il criterio della gradualità, riteniamo che sia indispensabile fare un passo avanti nel miglioramento delle vecchie pensioni al fine di accostarle per quanto possibile al nuovo criterio introdotto dalla legge n. 238.

A questo riguardo osserviamo che, mentre la legge n. 485 ha concesso un miglioramento delle vecchie pensioni ragguagliato al periodo in cui le pensioni stesse sono state liquidate, un ulteriore miglioramento potrebbe ora consistere in un coefficiente ragguagliato alla « anzianità contributiva » di ognuno.

La proposta che vi presentiamo è computata su un coefficiente dello 0,50 per cento per ogni anno di contribuzione, sicché un vecchio pensionato che abbia 40 anni di contribuzione otterrebbe un beneficio effettivo di circa il 20 per cento (esattamente del 19,50).

IV. — Revisione periodica delle pensioni. — Già con l'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 si è provveduto a dettare norme per la

adozione della perequazione automatica delle pensioni in relazione alle variazioni del costo della vita: con questa disposizione si è voluto assicurare la conservazione del valore reale del reddito pensionistico. Vi è tuttavia un altro aspetto molto sentito nel mondo del lavoro che va qui opportunamente considerato: esso riguarda il principio fondamentale e basilare del nostro regime pensionistico che, come si è detto, vuole assicurare al lavoratore la continuità nella quiescenza della posizione raggiunta nella vita attiva. Per tale principio è giusto che l'operaio specializzato in quiescenza conservi tale posizione nella prospettiva economica che la dinamica contrattuale via via attribuirà all'operaio specializzato in servizio; che l'impiegato che ha raggiunto nella vita attiva la posizione di impiegato di prima categoria conservi nella quiescenza tale posizione rispetto al collega che opera nella vita attiva. Si tratta, cioè, di formulare una norma che preveda il riflesso nella quiescenza della dinamica contrattuale, in modo che anche i pensionati beneficino del progresso economico-sociale rispecchiato appunto dalla evoluzione della dinamica contrattuale. E poiché i contratti di lavoro si rinnovano a periodi biennali, abbiamo previsto che — a fianco della perequazione automatica annuale per variazione del costo della vita — sia introdotta una perequazione biennale per variazione dei livelli retributivi, basata su appositi indici di accertamento affidati all'ISTAT.

V. — Pensioni di invalidità. — Riteniamo che sia venuto il momento di rivedere anche i criteri del trattamento pensionistico dell'invalidità e *in primis* di attuare la delega prevista — ma ormai decaduta — per la definizione e la normativa dell'invalidità pensionabile. Mentre per il totalmente invalido — che abbia cioè cessato da ogni attività lavorativa — il trattamento di pensione va costantemente aggiornato secondo i criteri di revisione indicati nel punto precedente, per il pensionato che continua a lavorare (e al quale, ricordiamolo, viene operata la trattenuta di un terzo della pensione) sembra equo e coerente prevedere all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro la concessione della facoltà di optare per il trattamento migliore fra la liquidazione della pensione col criterio dell'agganciamento alla retribuzione terminale e la giunzione del supplemento di pensione regolato secondo le norme vigenti.

E sempre in relazione alla delega contemplata per questa materia e non attuata, abbiamo pure ritenuto opportuno considerare una

equa normativa per l'invalidità « preconstituita » in caso di suo ulteriore aggravamento, connesso con il rapporto di lavoro.

VI. — Riscatti. — Già nella precedente legislatura la materia dei « riscatti », contemplata dagli articoli 50 e 51 della legge n. 153, aveva formato oggetto di proposte emendative che riteniamo opportuno qui ricordarvi:

con la n. 3201 presentata il 15 marzo 1971 in tema di riscatto del periodo di corso legale di laurea;

con la n. 2508 presentata il 14 marzo 1970 (ad iniziativa dei colleghi onorevoli Bernardi e Marchetti) in tema di riscatto dei periodi lavorativi *ante* 1° settembre 1950 scoperti di assicurazione per il settore impiegatizio in forza del massimale di retribuzione allora vigente.

Senonché all'atto pratico si è riscontrata la inapplicazione pressoché totale da parte degli aventi diritto della facoltà di riscatto concessa nelle due ipotesi e ciò a causa della eccessiva onerosità.

Per lo stesso motivo non ha trovato applicazione la concessione di riscatto accordata per una terza ipotesi: quella, cioè, contemplata dal secondo comma dell'articolo 51 della citata legge a favore dei cittadini italiani per i periodi di lavoro prestati all'estero e non coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana.

Nelle precitate nostre proposte ricordavamo che nel nostro impegno politico e di legislatori abbiamo perseguito due obiettivi fondamentali: la sicurezza sociale attraverso un sistema previdenziale sempre più consono alla realtà delle posizioni lavorative in relazione alle esigenze dell'ispirazione del nostro ordinamento (che è sempre quella richiamata nel secondo punto di questa nostra relazione) e la promozione culturale dei giovani favorendo l'acquisizione di un titolo di studio — quello universitario — che però comporta una dilazione nell'immissione al lavoro ed una conseguente falcidia nel raggiungimento del tetto assicurativo ottimale.

Ci è parso pertanto opportuno riprendere tali proposte e riformarle nel loro contenuto economico, tenendo presente che la base di calcolo adottata dalla legge n. 153 si rifà ad una norma della legge 12 agosto 1962, n. 1338 che sostanzialmente, nel suo fine essenziale, era rivolta a consentire al datore di lavoro di riparare il danno del lavoratore per sua colpevole omissione contributiva: una ipotesi, cioè, totalmente diversa da quella dei lavora-

tori-impiegati che nella legislazione prebellica erano esclusi dalla tutela assicurativa nel caso di superamento del massimale retributivo (via via di 350, 800, 1.500 lire mensili). L'ipotesi del lavoratore escluso indebitamente dalla tutela assicurativa è evidentemente ben diversa da quella del datore di lavoro inadempiente. E così pure l'ipotesi del laureato che riscatti ora il periodo di studio lontanamente pregresso dovrebbe equitativamente rifarsi ai più modesti valori contributivi esistenti all'inizio della sua carriera. Per risolvere le due ipotesi con criterio di equità riteniamo che in entrambi i casi si debba ridurre al 25 per cento (anziché all'attuale 50 per cento) il calcolo della riserva matematica.

VII. — Sulla ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza. — Ricordiamo che con la legge 2 aprile 1958, n. 322 è stato sancito uno dei basilari principi generali del nostro diritto previdenziale, stabilendo che « in favore dei lavoratori iscritti a forma di previdenza sostitutive dell'assicurazione obbligatoria generale o ad altri trattamenti che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, deve essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria generale, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione ». Il principio è ottimo e, come detto, costituisce uno dei cardini che rende generale il nostro complesso e frammentario sistema previdenziale: esso però ha il difetto di essere incompleto perché attuato in modo univalente: l'unificazione delle posizioni assicurative è infatti prevista soltanto nell'ipotesi di far confluire nell'INPS il monte contributi versato in altro sistema previdenziale quando non dia luogo a pensione autonoma.

Si ritiene opportuno rendere tale sistema ambivalente e ciò è oggi — oseremo dire — equitativamente indispensabile, posto che in base all'articolo 5 del decreto delegato (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432) non è più consentito al lavoratore dimesso prima della maturazione del diritto a pensione di prorarre volontariamente l'assicurazione obbligatoria generale per completare la costituzione di posizione pensionistica nell'INPS, quando sia iscritto ad altre forme

di previdenza: sicché l'assicurato con dieci anni di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria generale e che sia passato al servizio dello Stato non può conseguire con versamenti volontari il requisito minimo per la pensione INPS ed è quindi necessario prevedere la ricongiunzione inversa rispetto alla norma unilaterale della « 322 », il trasferimento cioè dall'INPS al fondo o cassa presso la quale proseguirà l'iter previdenziale del lavoratore, a meno che non abbia il requisito amministrativo per la pensione autonoma.

VIII. — Costi e finanziamenti. — Abbiamo attentamente valutato l'onere comportato dalle singole voci della presente proposta:

a) per gli aumenti dei minimi delle pensioni dei lavoratori dipendenti il maggior costo si aggira sui 500 miliardi annui;

b) per l'aumento della pensione sociale il costo annuo si aggira sui 60 miliardi tenuto conto che parte dell'aumento stesso è assorbito dalla revisione di scala mobile;

c) per i miglioramenti delle pensioni superiori al minimo il maggior onere si aggira sui 35 miliardi annui;

d) la revisione biennale delle pensioni per renderle compartecipi dei benefici derivanti dalla revisione dei contratti di lavoro può considerarsi inclusa nel sistema, posto che non è possibile valutare oggi per domani l'onere che tale revisione potrà comportare;

e) la facoltà di opzione da concedere ai pensionati di invalidità fra la formula « retributiva » e quella « contributiva » potrà indubbiamente comportare qualche onere, ma anche essa indubbiamente rientra nel sistema;

f) la stessa considerazione vale per il miglior trattamento che si intende accordare sia per i riscatti degli anni di laurea che per quelli ex articolo 51 della legge « 153 »;

g) pure compreso nel sistema è infine l'eventuale costo conseguente alla ricongiunzione dei periodi contributivi coperti presso diversi fondi.

Il problema del finanziamento pertanto si accentra soprattutto sull'aumento dei minimi di pensione e sui miglioramenti da accordare alle pensioni « contributive » superiori al minimo.

Per entrambi i punti si propone di provvedere al relativo onere con un leggero ritocco dei contributi in atto, che possa in se stesso prevedere il carico di quelle altre migliorie il cui costo si ritiene di porre a carico del sistema.

L'attuale carico contributivo è del 19,10 per cento e la sua elevazione al 21,10 per cento darebbe un gettito prevedibile di oltre 500 miliardi annui che trovano ulteriore integrazione nella riduzione del contributo dovuto dal fondo pensioni lavoratori dipendenti al fondo sociale a sensi dell'articolo 6 della legge n. 153; si tratta di circa 200 miliardi che il fondo pensioni risparmia.

Non ci è parso opportuno prevedere aumento di contributo nel settore dell'agricoltura (contributi unificati), posto che si tratta di settore che ha bisogno di essere sostenuto, date le sue ben note condizioni, per conservarne il potenziale produttivo e assicurare a chi rimane fedele alla terra il beneficio dei miglioramenti previsti.

Così pure non abbiamo previsto aumento di oneri per le gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e nemmeno per quella degli artigiani, che pure hanno bisogno di essere sostenute — a carico della solidarietà generale — posto che entrambi i settori non hanno possibilità proprie e sono d'altra parte indispensabili alla vita della nazione.

I miglioramenti accordati hanno infatti il fine di stimolare la regolare rotazione nei quadri operativi dei settori stessi.

Invece, per i piccoli commercianti si è previsto di estendere l'aumento dell'onere contributivo con l'aliquota del 10 per cento del contributo in atto. Infatti, mentre il settore agricolo non ha possibilità di recupero degli oneri in quanto la sua produzione è essenzialmente condizionata dalla legge di mercato, il settore commerciale ha sempre tale possibilità per il principio del trasferimento degli oneri tributari che nel settore trova piena e integrale applicazione.

Discorso diverso va fatto invece per il settore dell'artigianato in entrambe le sue due branche: quella di servizio e quella artistica. Non vi è dubbio che quella di servizio va sostenuta negli interessi della collettività perché sia mantenuto lo stimolo alla continuità dell'attività stessa in confronto al riparo che il lavoro subordinato offre al lavoratore; egualmente per il settore dell'artigianato d'arte, essendo nell'interesse nazionale conservare la continuità delle tradizioni, agevolando per quanto possibile l'economia della piccola bottega d'arte.

Per questo abbiamo ritenuto possibile, opportuno e doveroso l'aumento dei contributi a carico del settore del piccolo commercio, mentre in contrapposto abbiamo ritenuto altrettanto opportuno sollevare dall'onere dell'aumento il settore agricolo in tutta la sua gamma e il settore artigianale, ponendolo a carico della gestione del fondo pensioni lavoratori dipendenti e a carico dello Stato per le gestioni autonome.

Concludendo la presentazione della nostra proposta di legge ricordiamo quanto abbiamo scritto nella prima parte di questa relazione, laddove ricordavamo che nel nostro impegno di legislatori abbiamo sempre cercato di perseguire l'obiettivo fondamentale della sicurezza sociale attraverso un sistema previdenziale sempre più consono alla realtà delle posizioni lavorative in relazione all'aspirazione del nostro ordinamento; e qui possiamo aggiungere che è pure compito nostro quello di promuovere la continuità degli strumenti operativi di cui la collettività nazionale si serve sia per sua esigenza di vita, sia per il mantenimento di quelle tradizioni che sono patrimonio e retaggio delle generazioni di operatori — piccoli operatori — che ci hanno preceduto.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Miglioramenti delle pensioni minime e della pensione sociale).*

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, risultanti dall'applicazione degli aumenti stabiliti con la legge 11 agosto 1972, n. 485, sono elevati a lire 40.000 mensili.

A decorrere dalla stessa data gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, ferme le vigenti condizioni di pensionabilità, sono elevati a lire 30.000 mensili.

Sempre a decorrere dalla data predetta, l'importo della pensione sociale di cui all'articolo 2 della legge precitata è elevato a lire 25.000 mensili.

### ART. 2.

*(Miglioramenti pensioni contributive).*

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, sono aumentate di un coefficiente perequativo dello 0,50 per cento per ogni anno di contribuzione accreditata al lavoratore pensionato. Per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

Sono escluse dall'aumento perequativo del comma precedente le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 già liquidate o da riliquidare in forma retributiva con decorrenza anteriore al 1° luglio 1972.

Gli aumenti di cui al primo comma non si cumulano con quelli che dovessero spettare in seguito ad adeguamento al minimo di pensione di cui all'articolo 1.

## ART. 3.

*(Definizione pensione invalidità).*

Agli effetti della pensione di invalidità, si considera invalido l'iscritto all'assicurazione generale obbligatoria la cui capacità di guadagno nell'attività, professione o mestiere esercitata alle dipendenze di terzi o in occupazioni affini che richiedono formazione professionale analoga, risulti ridotta in modo permanente a meno della metà a seguito di infermità o difetto fisico o mentale.

Ai fini della valutazione della perdita della capacità di guadagno si tiene conto dell'eventuale declassamento rispetto alla professione o mestiere prevalentemente esercitato negli ultimi cinque anni anteriori alla domanda di pensione: in difetto di rioccupazione il riferimento con la posizione economica o professionale anteriore all'evento invalidante va fatta tenendo conto delle reali possibilità ambientali offerte dal mercato di lavoro che consentano il proficuo impiego delle superstiti energie lavorative, anche in relazione al sesso e all'età dell'assicurato, alla sua formazione professionale e all'usura del lavoro svolto in dipendenza di successiva occupazione.

L'assicurato il quale abbia iniziato la propria attività con iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o nelle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi con una capacità di guadagno ridotta, in conseguenza di infermità o difetto fisico o mentale, ha diritto alla pensione di invalidità qualora, in conseguenza di nuova infermità o difetto o per aggravamento delle condizioni preesistenti all'inizio dell'assicurazione, o per conseguenza di un lavoro usurante, abbia riportato di fatto una ulteriore riduzione della capacità di guadagno che le preesistenti condizioni psico-fisiche avevano permesso di espletare prescindendo da condizioni di particolare trattamento occupazionale.

Non ha diritto alla pensione di invalidità l'assicurato affetto da infermità o difetti fisici o mentali dai quali risulti, in base a documenti di data certa, che precedentemente all'inizio del rapporto assicurativo egli si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.

## ART. 4.

*(Riliquidazione pensioni invalidità).*

I titolari di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la

invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, i quali successivamente alla data di decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi, hanno facoltà di optare in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, per la riliquidazione della pensione in godimento, secondo le norme di cui all'articolo 11 primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La stessa facoltà è accordata a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge avessero già in precedenza risolto il rapporto di lavoro, purché entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa facciano opzione per tale riliquidazione, che avrà effetto della data della domanda.

La stessa facoltà di cui al primo comma è concessa ai superstiti di titolare di pensione di invalidità che avrebbe avuto diritto di avvalersi della norma di cui al comma stesso.

#### ART. 5.

*(Perequazione automatica delle pensioni).*

L'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dai seguenti commi:

« Gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura pari a lire 700 per ogni 1 per cento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Ai fini previsti dal precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al trimestre da agosto ad ottobre dell'anno precedente a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento.

In sede di prima applicazione, il confronto è effettuato tra il valore medio dell'indice relativo al periodo agosto-ottobre 1973.

L'aumento percentuale, derivante dal confronto di cui al comma precedente, si applica con effetto dal 1° gennaio 1974 alle pensioni liquidate con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1973.

La variazione percentuale dell'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Oltre alla perequazione automatica di cui ai commi precedenti, sulle pensioni va pure applicata una perequazione sulla base della variazione media annua delle retribuzioni degli operai dell'industria determinata in sede di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro.

A tal fine l'Istituto centrale di statistica accerta il valore medio delle variazioni comportate dal rinnovo dei contratti al netto della quota di caro-vita che fosse stata assorbita nella determinazione della nuova retribuzione contrattuale: sono presi a base di tale accertamento i settori merceologici più rappresentativi. Tale accertamento va fatto a scadenza biennale e per la prima applicazione l'accertamento della variazione media va operato sulla base dei rinnovi dei contratti verificatisi nel periodo ottobre 1972-aprile 1973 e la variazione della pensione ha effetto dal 1° gennaio 1974 ».

#### ART. 6.

##### (Riscatti).

L'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Il periodo di corso legale di laurea è riscattabile:

a) per coloro che hanno iniziato la contribuzione assicurativa prima dell'entrata in vigore della presente legge, il riscatto può essere fatto a domanda mediante il versamento dei contributi di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con la riduzione al 25 per cento dell'onere previsto dalla legge stessa a carico del riscattante; la domanda va fatta entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) per i nuovi iscritti il riscatto deve essere richiesto entro il primo quinquennio dell'iscrizione assicurativa, sulla base della prima retribuzione dell'iscritto soggetta a contributo ».

All'articolo 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, le parole « con la riduzione del 50 per cento » sono sostituite con le parole « con la riduzione al 25 per cento ».

Al secondo comma dell'articolo stesso va aggiunto in continuazione il seguente periodo: « l'onere risultante dal conteggio conforme l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è ridotto al 25 per cento ».

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, nonché agli iscritti a forme obbligatorie di previdenza integrative o sostitutive dell'assicurazione stessa e agli iscritti ad altre forme di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione e aventi trattamento economico e giuridico disciplinato da contratti collettivi di lavoro.

Le procedure relative ai riscatti di cui agli articoli precedenti, che già fossero state definite ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, vanno riaperte per procedere alla riliquidazione in conformità ai predetti articoli della presente legge e le differenze risultanti in eccesso vanno conguagliate d'ufficio ai lavoratori interessati o ai loro aventi causa.

#### ART. 7.

*(Ricongiunzione periodi assicurativi).*

Per i lavoratori già iscritti alla assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive o integrative dell'assicurazione stessa, ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni a carico della cassa pensioni dipendenti enti locali, cassa pensioni sanitari, cassa pensioni insegnanti o dello Stato, sono riconosciuti utili i periodi di contribuzione versati nell'assicurazione generale obbligatoria o nelle forme di previdenza sostitutive o integrative mediante il trasferimento dei contributi in quanto previsto dalle norme vigenti.

I contributi volontari eventualmente versati in contemporaneità con i periodi di cui al comma precedente, sono rimborsati all'assicurato senza alcuna trattenuta o decurtazione.

#### ART. 8.

*(Retribuzione pensionabile).*

A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la determinazione della retribuzione annua contributiva e pensionabile, ai lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza integrative o sostitutive della assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, aventi trattamento economico e giuridico disciplinato da contratti collettivi di lavoro, siano essi nazionali o aziendali, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

## ART. 9.

*(Contribuzione figurativa).*

Le norme relative al riconoscimento, alla valutazione ed al computo dei periodi di contribuzione figurativa previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese a tutte le forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ed agli altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione o all'esonero dall'assicurazione stessa.

## ART. 10.

*(Maggiorazioni per familiari a carico).*

Le maggiorazioni di pensione sono parificate agli assegni familiari corrisposti ai lavoratori del settore industria, come previsto dall'articolo 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e le condizioni di vivenza a carico e di reddito sono quelle previste dal testo unico 30 maggio 1955, n. 797, e si applicano a tutti i trattamenti di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché ai trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dall'assicurazione stessa.

## ART. 11.

*(Pensione diretta  
e trattamento di reversibilità).*

La norma prevista dall'articolo 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è estesa anche ai titolari di pensione a carico delle forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché ai titolari di trattamento di previdenza che abbiano dato titolo alla esclusione dalla assicurazione stessa.

## ART. 12.

*(Pensioni assicurazione facoltativa).*

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni facoltative disciplinate dalle norme di cui al regio decreto-legge

4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, sono elevate ai trattamenti minimi previsti dall'articolo 1 della presente legge, qualora il titolare non abbia diritto ad altro trattamento previdenziale.

ART. 13.

*(Pensione di invalidità:  
riapertura dei termini di opzione).*

Il termine di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è riaperto per un ulteriore periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

*(Periodi di servizio militare ed equiparati).*

La normativa per l'avvaloramento previdenziale dei periodi di servizio militare ed equiparati, di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è estesa anche ai lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esenzione da detta assicurazione.

ART. 15.

*(Contributi).*

A far tempo dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti sono aumentati nella misura dell'1,95 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui i due terzi a carico dei datori di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.

La stessa percentuale dell'1,95 per cento è a carico dei mezzadri e coloni che hanno utilizzato la facoltà di reinserimento nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 32 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

I contributi dovuti dagli iscritti alla gestione speciale per l'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, degli esercenti attività commerciali

sono aumentati del 10 per cento a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**ART. 16.**

*(Finanziamento).*

All'onere relativo all'aumento dei minimi di pensione di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge provvede il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti mediante l'incremento derivante dall'aumento dei contributi di cui all'articolo precedente, nonché dal risparmio nella erogazione dovuta al fondo sociale in seguito alla riduzione del coefficiente contributivo previsto dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Gli aumenti dei trattamenti minimi a carico delle altre gestioni contemplate dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, sono posti a carico dello Stato che vi provvede con un aumento del relativo stanziamento.

Il maggior onere per l'aumento della pensione sociale di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 è posto a carico dello Stato che vi provvede con un aumento del relativo stanziamento.